

STATUTO

COLOMBA S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIFFONI SEI CASALI SA VIA
CONVENTO

Numero REA: SA - 326850

Codice fiscale: 03872740653

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Repertorio N. 10713/Raccolta N. 7602

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE SOCIALE ED EFFICACIA DELLO STATUTO

1.1. Il presente statuto (di seguito, lo "Statuto") disciplina la società denominata: d'ora innanzi, la "Società").

1.2. La denominazione sociale per l'attività svolta all'estero dalla Società può anche essere tradotta nelle lingue dei Paesi in cui essa opera.

1.3. La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della Società e l'accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dallo Statuto implica l'accettazione delle norme recate dallo Statuto stesso, sia di quelle già vigenti alla data dell'acquisizione di dette partecipazioni o di assunzione di detti funzioni e incarichi sia di quelle posteriormente vigenti.

1.4. E' costituita una società per azioni denominata "**Colomba S.p.A.**"

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

2.1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'attività di realizzazione e gestione di residenze sanitarie assistenziali per adulti, anziani e non, ovvero per disabili e persone a qualsiasi titolo svantaggiate e/o colpite da qualsiasi tipo di handicap di natura fisica, psichica o sensoriale in condizione di non autosufficienza o affette da malattie croniche;
- l'attività di realizzazione e gestione di comunità tutelari per adulti ed anziani non autosufficienti, per disabili e persone a qualsiasi titolo svantaggiate e/o colpite da qualsiasi tipo di handicap di natura fisica, psichica o sensoriale in condizione di non autosufficienza o affette da malattie croniche;
- l'attività di realizzazione e gestione di strutture per l'assistenza, la degenza, la ricreazione e quant'altro possa contribuire a lenire le sofferenze derivanti dalla terza età;
- la realizzazione e la gestione di centri per la riabilitazione fisica e psicomotoria;
- la realizzazione e la gestione di laboratori di analisi cliniche, ricerche biologiche, centri e laboratori per la ricerca scientifica ed applicata, nonché di centri di diabetologia;
- la realizzazione e la gestione di centri di diagnostica per immagine sotto qualsiasi forma e tecnologia, centri di ecografie e di medicina nucleare;
- la realizzazione e gestione di cliniche di qualsiasi genere e specializzazione e di centri polidiagnostici e polispecialistici;
- la realizzazione e la gestione di centri di cure termali;
- la realizzazione e gestione di centri per l'attività di assistenza socio-sanitaria e fisioterapia domiciliare;
- la realizzazione e la gestione di centri per l'attività di hospice.
- l'attività di gestione e di assistenza socio-sanitaria presso gli aeroporti.

Le suindicate attività saranno svolte sia a favore di privati che per conto di enti pubblici statali, regionali, comunali, parastatali, mutualistici ed assistenziali in genere, nonché saranno svolte in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, ove previsto dalla normativa di settore.

La società, si prefigge altresì di realizzare, organizzare e gestire corsi di formazione professionale nel campo sanitario, nonché servizi per la gestione di impianti telematici per telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo ambientale, teleprenotazioni (CUP) e telemedicina; servizi rivolti alla tutela ed alla sicurezza sui posti di lavoro; attività di consulenze nei settori in cui opera la società; servizio di animazione per anziani, minori e disabili; servizio di call-center per informazioni in genere; servizio di assistenza educativa per i disabili presso enti pubblici e

privati (scuole statali, private ed altro); attività di approvvigionamento e commercializzazione di prodotti ortopedici e parafarmaceutici; il commercio e la distribuzione di farmaci e l'attività farmaceutica in genere.

La società potrà compiere, in via non prevalente, in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari (acquisto, vendita, locazione, permuta e gestione) ritenute necessarie, utili o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale o a questo direttamente o indirettamente connesse; essa potrà anche, in via del tutto strumentale al suddetto oggetto sociale, prestare avalli o fidejussioni e garanzie di qualsiasi tipo e natura; potrà assumere ed alienare direttamente od indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio; il tutto nei limiti delle disposizioni inderogabili di legge, tra le quali quelle di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, della deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, del D.M. 6 luglio 1994, della Deliberazioni della Banca d'Italia 12 dicembre 1994 e della successiva normativa in materia. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla L. 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

4.1. La Società ha sede in Giffoni Sei Casali (SA).

e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

4.2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria.

4.3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI, FINANZIAMENTO DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE

5.1. Il capitale sociale è di Euro 50.000,00.

In data 29 ottobre 2020 è stato deliberato l'aumento di capitale sociale ad Euro 170.000,00.

5.2. Il capitale sociale è diviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna.

5.3. Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

5.4. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

5.4. L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, le modalità di trasferimento e i diritti spettanti ai titolari di tali azioni.

ARTICOLO 6) RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

6.1. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni

6.2. L'organo amministrativo può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3, codice civile, se le azioni della società sono emesse senza indicazione del loro valore nominale.

ARTICOLO 7) STRUMENTI FINANZIARI

7.1. L'assemblea straordinaria può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, e dell'articolo 2349, comma 2, codice civile.

7.2. Gli strumenti finanziari sono incorporati in appositi certificati.

7.3. I diritti spettanti ai titolari degli strumenti finanziari e le modalità del loro trasferimento sono stabiliti nella deliberazione di emissione e sono riportati nello Statuto.

ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

8.1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, che risultano essere tali da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

8.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9.1. In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale e di prelazione della parte di aumento di capitale che rimanga inoperta, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" (d'ora innanzi, il "Trasferimento") si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, avente a oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società;

b) fermo restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulla partecipazione, il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale di godimento, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al titolare del diritto reale di godimento;

c) il Trasferimento si intende avvenuto e, pertanto, il diritto di prelazione si origina (con riguardo alla partecipazione che sia di titolarità di una società) anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come, ad esempio, per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, si intende che l'organo amministrativo della società socia abbia (o suoi aventi causa abbiano) concesso opzione agli altri soci della Società per l'acquisto della partecipazione o dei diritti di

sua titolarità, da esercitare entro 60 giorni dal giorno in cui siano avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; dalla medesima data si applica l'ultimo comma del presente articolo.

9.2. Il diritto di prelazione è escluso:

- a) con riguardo al Trasferimento che avvenga a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;
- b) con riguardo al Trasferimento che rientri nell'ambito di un "patto di famiglia" di cui all'art. 768-bis del codice civile;
- c) con riguardo al Trasferimento finalizzato all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e, pertanto, nel Trasferimento tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, a patto che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle norme dello Statuto in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi Trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e pure qualsiasi Trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;
- d) con riguardo al Trasferimento a società controllante la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

9.3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto del Trasferimento (nel caso in cui sia socia una società fiduciaria che dichiara di agire in base a una pluralità di mandati fiduciari, ad essa spettano tanti diritti di prelazione quanti sono i mandati fiduciari in base ai quali essa dichiara di agire). Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

9.4. Se sussiste concorso tra più richiedenti la prelazione, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e pertanto in capo al soggetto che esercita la prelazione si accresce il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; il soggetto che esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento o di volerne beneficiare solo in parte o a determinate condizioni; e se, per effetto di detta rinuncia totale o parziale all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di Trasferimento non sia per intero sottoposto a prelazione, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

9.5. Il socio (d'ora innanzi il "Proponente") che intende effettuare il Trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi la "Proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo della Società, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di Trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

9.6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di

Trasferimento a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

9.7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al Proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, a meno che non si intenda attivare la procedura di arbitraggio di cui oltre; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la Proposta del Proponente come una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del Proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta Proposta.

9.8. Sia nel caso in cui il Proponente revochi la Proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la Proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del Proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 - quindici - giorni come sopra concessigli per revocare la Proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

9.9. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della Proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al Proponente e all'organo amministrativo entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del Trasferimento, e cioè intendendosi la Proposta del Proponente come una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del Proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione della Proposta.

9.10. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto notarile per la formalizzazione del Trasferimento e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini e modalità indicati nella Proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti (o scadenti entro i venti giorni da quello di perfezionamento del Trasferimento), a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, essi si intendono parificati al quindicesimo giorno successivo al giorno di perfezionamento del Trasferimento.

9.17. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le modalità descritte nei commi che precedono, il socio che intende procedere al Trasferimento può liberamente effettuarlo entro i termini indicati nella sua Proposta; se detti termini sono scaduti (o scadono entro venti giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione) a causa dell'espletamento della procedura prescritta dal presente articolo, essi sono parificati al quindicesimo giorno successivo al giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove il Trasferimento non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il Trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

9.11 In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere (salva autorizzazione unanime di tutti i soci all'attribuzione del diritto di voto al soggetto garantito) in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale

la Società non riconosce pertanto il diritto di voto; il soggetto garantito dal pegno deve espressamente accettare che, in caso di escussione della garanzia, sarà rispettato il disposto dello Statuto in materia di diritto di prelazione.

9.12. Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci cosicché questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita sociale e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società.

ARTICOLO 10) MORTE DEL SOCIO

10.1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

10.2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione del socio defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

10.3. Il soggetto che subentra nella titolarità della quota di partecipazione del socio defunto è iscritto nel libro dei soci dietro esibizione alla Società della documentazione di cui all'articolo 7, r.d. 20 marzo 1942 n. 239.

ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO

11.1. Il socio può recedere dalla Società, per tutte le sue azioni o per parte di esse, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, codice civile.

11.2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

11.3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della Società. Se in questo lasso temporale venga promosso un giudizio di arbitrato in quanto venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso; da detta data decorre il termine per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

11.4. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dallo Statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia esercitato il diritto di prelazione.

11.5. All'organo amministrativo compete di modificare l'importo del capitale sociale indicato dallo Statuto e di depositare al Registro delle Imprese la versione aggiornata dello Statuto in considerazione delle variazioni che il capitale sociale subisce a seguito dell'esercizio della facoltà di recesso da parte di uno o più soci.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 12) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

12.1. All'assemblea decide sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge; le deliberazioni dell'assemblea vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzianti rispetto alle decisioni assunte dall'assemblea.

12.1. Ove la Società sia priva del consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria autorizza il compimento dei seguenti atti da parte dell'organo amministrativo:

- a) l'acquisto e la vendita di beni immobili;

- b) l'assunzione di mutui con o senza garanzia;
- c) la concessione di garanzie a favore di terzi;
- d) la compravendita di aziende o rami di azienda;
- e) la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere;
- f) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni e interessenze.

ARTICOLO 13) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA TOTALITARIA

13.1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

13.2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Prevedere raccomandata a mano se non già contemplata nelle norme finali.

ARTICOLO 14) LUOGO DI CONVOCAZIONE

14.1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e in Svizzera.

ARTICOLO 15) PRESIDENZA

15.1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

15.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

15.3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

15.4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 16) RAPPRESENTANZA

16.1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

16.2. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

ARTICOLO 17) INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA

17.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando la Società non abbia più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di

presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominati-vi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 18) VOTO E QUORUM

18.1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;

- in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della Società;
- lo scioglimento anticipato;
- la proroga della durata della Società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero; e:
- l'emissione di azioni privilegiate.

In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo del quorum deliberativo, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale il valore nominale della partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita o non può esercitare il diritto di voto.

Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

Nel caso in cui sia socio una società fiduciaria che dichiara di agire in forza di mandato fiduciario conferito da una pluralità di fiducianti, la società fiduciaria può esprimere tanti voti quanti sono i mandati fiduciari in base ai quali essa dichiara di agire e ciascun voto espresso dalla società fiduciaria è di entità proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale di titolarità del fiduciante quale dichiarato dalla società fiduciaria.

ARTICOLO 19) ASSEMBLEE SPECIALI

Si riuniscono in assemblee speciali al fine di delibera-re sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli orga-ni societari che incidono sui loro diritti:

- a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di di-ritti diversi da quelle ordinarie;
- b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, codice civile;
- c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415, codice civile.

ARTICOLO 20) VERBALIZZAZIONE

Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare, oltre a quanto indicato nell'articolo 15, comma 4 dello Statuto:

- a) la data dell'assemblea;
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capita-le rappresentato da ciascuno di essi;
 - c) gli argomenti trattati e le decisioni assunte;
 - d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti nelle singole vota-zioni.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se formato per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi neces-sari per la più rapida possibile esecuzione del relativo ob-bligo di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamen-te a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 21 IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

24.1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può esse-re proposta dai soci titolari delle azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnata, che rappre-sentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capita-le sociale.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, REVISIONE LEGALE E AZIONE DI RESPONSABILITA'

ARTICOLO 22) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

L'amministrazione della Società è affidata, a scelta dell'assemblea, al consiglio di amministrazione, composto da un massimo di 9 (nove) membri, ovvero all'amministratore uni-co.

Gli amministratori possono anche non essere soci e dura-no in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all' atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi dura-no in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coinci-denza dell'assemblea convocata per l' approvazione del bilan-cio del terzo esercizio della loro carica).

Se cessa dalla carica anche uno solo dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo de-cade e i soci devono provvedere alla sua

integrale sostituzione.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La revoca degli amministratori può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dallo Statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo; ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurati-vi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Non si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 23) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice-presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

. Il presidente del consiglio di amministrazione:

- a) convoca il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il management e l'organo amministrativo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dall'organo amministrativo gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della Società;
- c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali; e vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello Statuto nonché sull'osservanza delle regole di governo della Società;
- d) coordina inoltre i lavori del consiglio di amministrazione, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 24 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, negli Stati membri dell'Unione Europea e in Svizzera, tutte le volte che il pre-sidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, se nominato, dall'organo di controllo.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal pre-sidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione stesso e ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione circa l'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione e a condizione che i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che siano rimasti assenti.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominati-vi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'adunanza del consiglio di amministrazione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da uno dei vice-presidenti del consiglio di amministrazione scelto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di mancanza dei predetti soggetti, l'adunanza è presieduta da uno dei presenti scelto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica. Fatta eccezione per il

caso che si tratti di un consiglio di amministrazione composto di due soli membri, in caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato colui che presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo

Il voto non può essere espresso per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
 - c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
 - d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione di coloro che hanno espresso voto favorevole, di coloro che si sono astenuti e di coloro che hanno espresso voto contrario.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 25) AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 26) POTERI E DOVERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; i suoi componenti, in particolare:

- a) apportano alla Società le specifiche professionalità di cui sono dotati;
- b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica;
- c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per i soci;
- d) accettano la carica solo quando ritengano di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società o enti;
- e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- e) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono prive di valore nominale.

ARTICOLO 27) AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e

la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla Società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni di qualunque tipo ai fini fiscali e previdenziali, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di tutti gli altri soggetti che entrino a contatto con la Società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, e così: adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che si ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità di edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, a tal fine effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulizia e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della Società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera, alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

a chi sia delegato per l'esercizio delle funzioni sopra elencate spetta pertanto di eseguire i dovuti adempimenti e di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare, l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziarie di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 28) RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene

esercitato il potere di rappresentanza (a meno che si tratti di agire o re-sistere in giudizio nell'interesse della Società, nel qual caso non occorre alcuna deliberazione del consiglio di amministrazione);

- nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 29) COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di pre-sidente.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399, codice civile.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Esso viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale a meno che legge disponga diversamente e a meno che l'assemblea deliberi di affidare la revisione legale dei conti a un revisore contabile o a una società di revisione.

ARTICOLO 30) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci, ai sensi dell'articolo 2393-bis, codice civile, che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

ARTICOLO 31) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE

La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, codice civile, è fatta dai soci che rappresentino almeno il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, codice civile, è fatta dai soci che rappresentino almeno il 10 (die-ci) per cento del capitale sociale.

TITOLO V - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 32) OBBLIGAZIONI

L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, codice civile, è deliberata dall'organo amministrativo.

TITOLO VI - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 33) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

L'organo amministrativo (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso l'istituzione del patrimonio separato deve essere deliberata dall'assemblea dei soci) può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis, codice civile.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 34) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della Società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dallo Statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

ARTICOLO 36) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione dello Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale.

Ai fini del comma 1, l'espressione "soci" e l'espressione "membri" di organi sociali vanno intese come riferite anche a coloro che sono stati soci e a coloro che sono stati componenti di organi sociali e che siano attori o convenuti di una controversia la quale, nonostante sorga posteriormente alla cessazione della loro condizione di soci o di membri di organi sociali, pur sempre sia relativa all'attività

sociale o alla interpretazione o esecuzione dello Statuto con riguardo al periodo durante il quale detti soggetti erano soci o componenti di organi sociali.

ARTICOLO 37) FORO COMPETENTE

Qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione dello Statuto, che non sia sottoponibile ad arbitrato, è deferita al Tribunale delle Imprese competente in relazione alla sede della Società.

TITOLO VIII - NORME FINALI

ARTICOLO 38) LEGGE APPLICABILE

Allo Statuto si applica la legge materiale italiana.

ARTICOLO 39) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dello Statuto devono essere effettuate, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della Società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci;
- d) il libro delle decisioni dei titolari di obbligazioni, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei titolari di obbligazioni e del loro rappresentante comune.
- e) il libro delle decisioni dei titolari di strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune.

A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque possibilmente non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la Società come destinataria, il documento originale deve essere conservato dalla Società unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Ogni qualvolta lo Statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace (salvo che lo Statuto non disponga diversamente) dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 40) COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dallo Statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e devono essere computati applicando le stesse regole che disciplinano nel Codice Civile il decorso del termine di prescrizione.

ARTICOLO 41) NOZIONE DI CONTROLLO

Ogni qualvolta nello Statuto si fa riferimento alla no-zione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359, codice civile. Battipaglia (SA), 29 (ventinove) ottobre 2020 (duemilaventi).

Firmato:Alessia Lucrezia Attanasio.

Carlo Carbone, Notaio (impronta del sigillo).

Io sottoscritto Avv. Carlo Carbone, Notaio residente in Battipaglia (SA), alla Via Adige, n. 62, iscritto al ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania

CERTIFICO

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Notaio Carlo Carbone.